

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RSU

Premessa

La RSU dell'Ufficio

dell'Agenzia del..... è costituita da..... componenti.

La RSU è la struttura sindacale costituita su base elettiva alla quale sono conferiti poteri negoziali con l'Amministrazione nei termini previsti dal "Regolamento attuativo dell'accordo quadro per la costituzione delle RSU".

La RSU resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti nelle successive elezioni.

In caso di dimissioni o cessazione dal servizio di un componente della RSU subentra il primo dei non eletti della lista di provenienza del componente stesso.

Impegno primario della RSU è quello di rappresentare la volontà dei lavoratori resa esplicita attraverso un reciproco rapporto di informazione e consultazione.

L'attività della RSU si propone di ricercare l'unanimità attraverso deliberazioni di sintesi.

Le RSU ha diritto di firmare verbali di negoziazione decentrata e protocolli d'intesa con l'Amministrazione di indire assemblee e referendum, di utilizzare i permessi retribuiti previsti dall'accordo quadro, di utilizzare permessi non retribuiti di cui all'art. 24 della legge 300/70, di avere una sede attrezzata di linea telefonica/fax e spazi di affissione secondo le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.

Al fine di garantire il funzionamento democratico della RSU i componenti della RSU dell'Ufficio approvano il seguente regolamento:

Art. 1 - Segreteria della RSU

E' costituita la segreteria della RSU

La segreteria svolge compiti funzionali e non deve in nessun modo sottrarre titolarità e prerogative alla RSU spettanti in virtù del C.C.N.L. vigente

Tali compiti riguardano:

- le convocazioni della RSU, la fissazione dell'OdG, lo svolgimento dei lavori e la stesura dei verbali secondo quanto previsto dai successivi articoli 2, 3, 4;
- i rapporti con le OO.SS. territoriali,
- il rapporto con l'Ufficio..... per definire l'agenda degli incontri;

La segreteria è composta da n° componenti in rappresentanza delle OO.SS. presenti nella RSU

La RSU potrà inoltre suddividersi in commissioni di lavoro sulle diverse tematiche contrattuali.

Ogni commissione nomina un coordinatore con il compito di convocare e di organizzare le riunioni della commissione ; essa è aperta alla partecipazione di tutti i componenti della RSU.

Art. 2 - Convocazione

Le riunioni della RSU sono convocate dalla segreteria con lettera inviata almeno tre giorni prima a tutti i componenti con la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione. In casi eccezionali la riunione può essere convocata tramite fax, telefono o e-mail a tutti i componenti 24 ore prima dell'inizio.

La RSU si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese ed in seduta straordinaria su:

- richiesta scritta di 1/3 dei suoi componenti
- richiesta scritta di due componenti della segreteria.

La convocazione della RSU viene resa pubblica attraverso affissione in bacheca sindacale con l'indicazione dell'OdG.

Art. 3 - Validità delle riunioni

La riunione della RSU in prima convocazione è valida quando ad essa è presente il 50% + 1 dei suoi componenti.

Qualora non si raggiunga il numero necessario la riunione sarà convocata entro i sette giorni successivi ed in questo caso per la validità della stessa si terrà conto dei presenti.

Non sono valide deleghe di voto.

Art. 4 - Trasparenza delle riunioni

Viene istituito un libro dei verbali, redatto a cura della segreteria, nel quale vengono riportate le presenze le assenze di ciascun componente e sintetizzate le conclusioni alle quali si è pervenuti.

Il libro dei verbali è pubblico e può essere consultato da qualsiasi lavoratore che ne faccia richiesta.

Il verbale di ogni riunione dovrà essere affisso in bacheca sindacale per conoscenza tra i lavoratori e reso disponibile in formato elettronico.

In apertura della riunione della RSU viene nominata una presidenza che, oltre a garantire un corretto svolgimento del dibattito, programma i tempi degli interventi in rapporto alla durata complessiva della riunione.

Art. 5 - Decisioni

In coerenza del principio di unicità della RSU ogni decisione interna o pubblicamente espressa con la sigla RSU deve essere il frutto di un confronto avvenuto nella RSU stessa e non può essere una iniziativa unilaterale di un singolo o di gruppi di componenti.

I proponenti di decisioni diverse da quelle assunte a maggioranza hanno diritto di far verbalizzare le loro posizioni.

Le decisioni relative agli atti negoziali di competenza della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti. Il metodo è quello del voto palese. Le astensioni vengono conteggiate come voti contrari. In caso di parità si procederà con il metodo del voto segreto sino a quando non si verificherà una maggioranza assoluta.

Tutte le decisioni sugli atti negoziali della RSU devono risultare da un atto formale scritto nel verbale di cui all'art. 4.

Per quanto attiene alle decisioni relative agli atti non negoziali la RSU assume come prioritario il metodo del confronto e della mediazione politica tra le eventuali posizioni diverse nel dibattito.

Qualora in situazioni di particolare urgenza si verifichi l'esigenza di emettere comunicati ai lavoratori per problemi loro riguardanti, tale iniziativa va concordata preventivamente con la segreteria.

Ciò vale in particolare per quanto attiene alle comunicazioni con l'Ufficio..... e alle dichiarazioni di agitazione sindacale o di sciopero interno.

Art. 6 - Assemblea e Referendum

La RSU può convocare assemblee generali e di settore su qualsiasi tema di particolare rilevanza contrattuale.

E' facoltà della RSU convocare referendum consultivi o abrogativi le cui decisioni sono vincolanti nel caso in cui sia raggiunto il quorum del 50% +1 degli aventi diritto, attinenti le materie o gli accordi di contrattazione decentrata. La decisione di ricorrere a questa forma di consultazione richiede l'assenso della maggioranza dei 2/3 dei componenti della RSU.

Art. 7 - Sciopero

La RSU nel rispetto della vigente normativa in materia può indire lo sciopero su mandato dell'assemblea dei lavoratori. Per motivata urgenza o gravità lo sciopero può essere indetto dalla maggioranza semplice dei rappresentanti RSU.

Art. 8 - Permessi sindacali

Ai sensi dell'art. 9 dell' accordo quadro alle RSU spettano permessi sindacali retribuiti nella misura di 30 minuti per dipendente salvo più favorevoli condizioni dettate da successive accordi e contratti. I permessi retribuiti vengono distribuiti in questo modo:

10% del monte ore complessivo ai componenti del coordinamento;

90% distribuito proporzionalmente ai voti ottenuti tra le liste partecipanti alla RSU.

Art. 9 - NORMA FINALE

Il presente regolamento può essere modificato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti della RSU.

..... li 2004

FIRMATO
